

Assicurazione a premi ricorrenti con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: GeneraSviluppo MultiPlan
Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)
Data di realizzazione del documento: 30/07/2020
(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento dei premi ricorrenti e di eventuali premi unici (premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi), in caso di decesso dell'assicurato, Generali Italia paga al beneficiario una prestazione in forma di capitale, a scelta del contraente:

- rivalutabile, collegata ai risultati di una gestione separata (GESAV o GEVAL \$) oppure,
- in parte rivalutabile, collegata ai risultati di una gestione separata, e in parte collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti da Generali Italia (unit linked); tale valore è aumentato dello 0,2%.

Se il versamento del piano di premi ricorrenti è completato, e a condizione che sia interamente trascorsa l'annualità assicurativa cui si riferisce l'ultimo premio versato, Generali Italia incrementa la prestazione in caso di decesso e l'importo in caso di riscatto, per la sola parte relativa ai premi ricorrenti, di una percentuale (bonus) pari a:

- 2,0% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata compresa tra 10 e 14 anni
- 2,5% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata compresa tra 15 e 19 anni
- 3,0% se il contraente ha scelto un piano di premi ricorrenti di durata pari a 20 anni

Il contraente può scegliere fra 5 fondi interni:

- GENERALI CONSUMO RESPONSABILE
- GENERALI SALUTE E BENESSERE
- GENERALI TUTELA DEL CLIMA
- GENERALI CRESCITA SOSTENIBILE
- GENERALI PARI OPPORTUNITA'

che si differenziano per temi di investimento e fanno riferimento agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, o SDG) promossi dalle Nazioni Unite attraverso l'Agenda 2030.

I regolamenti della gestione separata e dei fondi interni sono disponibili sul sito internet www.generali.it.

COPERTURE COMPLEMENTARI

All'assicurazione principale sono abbinata le assicurazioni complementari di seguito elencate. Il contraente deve attivare almeno una copertura complementare a scelta fra "Tutela autonomia" e "Tutela progetti", e ha facoltà di attivarle anche entrambe. La copertura per decesso da COVID-19 è sempre attiva, senza alcun costo od onere aggiuntivo.

a) Prestazione in caso di invalidità

Assicurazione complementare "Tutela autonomia": se, successivamente all'entrata in vigore del contratto e prima della scadenza dell'assicurazione complementare, l'assicurato diventa invalido civile totale con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e viene accertata a suo carico una perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, Generali Italia paga al beneficiario, che coincide con l'assicurato stesso.

Capitale assicurato: € 10.000 o € 20.000

b) Prestazioni in caso di decesso

Assicurazione complementare caso morte accidentale "Tutela progetti" (A.C.M.A.): se l'assicurato decede per infortunio prima della scadenza della copertura complementare, ai beneficiari indicati in polizza è pagata, oltre alla prestazione principale, una prestazione complementare in forma di capitale.

Capitale assicurato: min € 30.000 – max € 100.000 (a multipli di € 10.000)

- Assicurazione complementare per decesso da COVID-19: se l'assicurato decede prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza in conseguenza diretta di infezione da COVID-19, Generali Italia paga al beneficiario, oltre alla prestazione principale, una prestazione complementare in forma di capitale.

Capitale assicurato: € 10.000.

Per ogni copertura complementare il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza.

OPZIONI CONTRATTUALI

Il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

- Servizio "Cambia fondi"

Il contraente, dopo un anno dalla decorrenza del contratto, previa richiesta scritta, può convertire, totalmente o parzialmente, il controvalore delle quote di fondo/i interno/i in quote di altro/i fondo/i interno/i, diverso/i da quello/i di origine, fra quelli offerti al momento della richiesta.

- Servizio "Stop e riparto"

Se sono state versate almeno 5 annualità di premio il contraente può chiedere di saltare il versamento di alcune rate, consecutive tra loro, con un massimo di un'intera annualità di premio. La richiesta va effettuata al momento della riattivazione del piano di versamento dei premi.

Il servizio è esercitabile una sola volta per tutta la durata del piano di versamento dei premi. Le rate di premio non pagate, oggetto del servizio, sono considerate come corrisposte esclusivamente ai fini della determinazione delle eventuali penali di riduzione e del riconoscimento del bonus.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi.
- Persone che alla scadenza del piano di versamento dei premi ricorrenti hanno un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

COPERTURE COMPLEMENTARI

a) Prestazione in caso di invalidità "TUTELA AUTONOMIA":

- persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 65 anni e 6 mesi
- le persone per le quali, all'entrata in vigore del contratto, è già stata riconosciuta l'invalidità civile totale con indennità di accompagnamento da parte dell'INPS

b) Prestazione in caso di decesso "TUTELA PROGETTI" (A.C.M.A.):

- persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Le prestazioni principali non prevedono limitazioni/esclusioni.

COPERTURE COMPLEMENTARI

a) Prestazioni in caso di invalidità

Esclusioni

È esclusa dalla copertura "Tutela autonomia" l'invalidità causata da:

a) malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto o dell'eventuale riattivazione

b) delitto doloso del contraente o del beneficiario

c) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi

d) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari

e) partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se

- l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità

- al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari

f) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni

g) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi

h) incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto

i) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione

j) tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati per l'assicurazione complementare al netto dei diritti e delle

imposte, in luogo di quella assicurata. Con tale pagamento, l'assicurazione complementare si estingue.

Limitazioni

La copertura assicurativa è esclusa per un periodo di carenza di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, a meno che l'invalidità avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato.

Nel periodo di carenza, Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati per l'assicurazione complementare al netto dei diritti e delle imposte, in luogo di quella assicurata. Con tale pagamento, l'assicurazione complementare si estingue.

b) Prestazioni in caso di decesso

Esclusioni e limitazioni

All'assicurazione complementare "Tutela progetti" (A.C.M.A.) si applicano le esclusioni dalla lettera b) alla lettera h) previste per l'assicurazione "Tutela autonomia" in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla copertura il decesso dovuto a lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate
- svolgimento di attività sportive pericolose; per attività sportive pericolose si intendono attività come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea (voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.), lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacqueei.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

La copertura non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.

L'assicurazione complementare per decesso da COVID-19 non prevede limitazioni/esclusioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto

	<p>(contraente in caso di riscatto; beneficiari per il caso di morte dell'assicurato, assicurato in caso di invalidità)</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità e codice fiscale del richiedente. <p>Documenti necessari per i pagamenti per decesso dell'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti: o se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico <ul style="list-style-type: none"> • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico. <p><u>Per l'assicurazione complementare "COVID – 19":</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda Istat di Morte • eventuale ulteriore documentazione sanitaria qualora dalla Scheda Istat di Morte emergessero incongruenze e/o gravi lacune. <p><u>Se opera l'assicurazione complementare "Tutela progetti" (A.C.M.A.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato. <p>Se opera l'assicurazione complementare "TUTELA AUTONOMIA", documenti necessari per pagamento per invalidità con perdita dell'autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione dell'INPS attestante l'accertamento di un'invalidità civile nella misura del 100% e del diritto all'indennità di accompagnamento • relazione del medico curante sulle cause e circostanze dell'invalidità e sulle condizioni di salute dell'assicurato. <p>Generali Italia si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Generali Italia si riserva inoltre di non accettare documentazione priva di valore legale in Italia.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Erogazione della prestazione: Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il contratto prevede il versamento di un piano di premi ricorrenti da versare annualmente per tutta la durata del contratto, variabile tra 10 e 20 anni a scelta del contraente. Il primo premio ricorrente, anche se frazionato, è dovuto per intero.</p> <p>È prevista la possibilità di versare premi unici (iniziale e/o aggiuntivi); i premi unici aggiuntivi possono essere versati purché tutti i premi ricorrenti previsti siano stati regolarmente versati al momento della richiesta di versamento aggiuntivo.</p>

Generali Italia può non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi e dei premi ricorrenti: in quest'ultimo caso sarà fornita informazione scritta al contraente, senza applicazione delle penalità di riduzione.

L'importo del primo premio ricorrente e dei premi unici è scelto liberamente dal contraente nel rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:

Premi ricorrenti:

- importo minimo: € 900 con rata minima mensile di € 75
- importo massimo: € 10.000 (limite per contraente, come somma dei premi su più contratti GeneraSviluppo MultiPlan)

Premi unici:

- importo minimo: € 500
- importo massimo per il premio unico iniziale, se investito al 100% in gestione separata GESAV: € 100.000
- importo massimo complessivo: € 250.000

Premio

Tutti gli importi indicati sono da intendersi al netto dei diritti.

I premi ricorrenti successivi al primo sono crescenti in base all'indice ISTAT; su richiesta del contraente sono possibili altre modalità di adeguamento.

Gli importi dei premi ricorrenti comprendono il premio per la/e copertura/e complementare/i e le relative imposte. La parte del premio ricorrente relativa alla/e copertura/e complementare/i è determinata in funzione del capitale assicurato scelto.

Ogni premio ricorrente (al netto dei costi e della parte relativa alla/e copertura/e complementare/i) è investito alternativamente, a scelta del contraente, secondo uno dei seguenti percorsi di investimento:

- **COSTANTE**: 100% nella gestione separata GESAV
- **MODERATO**: 70% nella gestione separata GESAV e 30% in fondi interni
- **EQUILIBRATO**: 50% nella gestione separata GESAV e 50% in fondi interni
- **VALUTA**: 100% nella gestione separata GEVAL/\$

Per l'eventuale parte investita in fondi interni il contraente può collegare al prodotto uno o più fondi fra quelli disponibili, scegliendo liberamente la ripartizione dell'investimento fra gli stessi. Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi vengono investiti, al netto dei costi e a seconda del percorso di investimento scelto, come segue:

Percorso scelto	Allocazione premio unico iniziale (a scelta del contraente)	Allocazione premi unici aggiuntivi
COSTANTE	<ul style="list-style-type: none">• 50% GESAV e 50% fondi interni• 70% GESAV e 30% fondi interni	
MODERATO	<ul style="list-style-type: none">• 70% GESAV e 30% fondi interni• 100% GESAV	<ul style="list-style-type: none">• 70% GESAV e 30% fondi interni
EQUILIBRATO	<ul style="list-style-type: none">• 50% GESAV e 50% fondi interni• 100% GESAV	<ul style="list-style-type: none">• 50% GESAV e 50% fondi interni
VALUTA	Non sono ammessi premi unici	

Nel percorso **COSTANTE**, una volta scelta la ripartizione del primo premio unico versato (iniziale o, se non versato, aggiuntivo), tutti gli eventuali premi unici aggiuntivi successivi seguiranno la stessa ripartizione.

Il versamento del premio può avvenire con:

- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit)
- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia

	<ul style="list-style-type: none"> • bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato • assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità • assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità • bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario • altre modalità offerte dal servizio bancario o postale • pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e. <p>La modalità di versamento dipende dall'importo del premio e dalla rateazione prescelta: in talune combinazioni è consentita solo la modalità di versamento SDD.</p> <p>Non è possibile il versamento dei premi in contanti.</p> <p>Il contraente ha la possibilità di chiedere il frazionamento infrannuale del premio scegliendo la rateazione alla sottoscrizione del contratto (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile); può inoltre modificare nel corso del contratto il frazionamento scelto, mediante richiesta scritta effettuata almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale. Non sono previsti costi aggiuntivi per il frazionamento.</p>
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	<p>A seguito di iniziativa commerciale, per tutti i contraenti che sottoscrivano il contratto entro il 31 dicembre 2020, l'assicurazione principale è integrata con una copertura complementare in caso di decesso causato da Covid-19, così come descritta alla sezione "Quali sono le prestazioni?", senza alcun costo aggiuntivo.</p> <p>Per gli iscritti al programma di fedeltà "Più Generali" sono previsti sconti di premio. Destinatari del programma sono tutti i contraenti di almeno un prodotto assicurativo individuale di Generali Italia (Vita, Auto o Danni non Auto).</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>L'assicurazione principale è a vita intera: la sua durata coincide quindi con la vita dell'assicurato.</p> <p>Il piano di versamento dei premi ha la durata scelta dal contraente, tra un minimo di 10 anni e un massimo di 20 anni.</p> <p>Le coperture complementari hanno durata pari alla durata del piano di versamento dei premi scelta, salvo l'estinzione anticipata a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente con il raggiungimento di 70 anni e 6 mesi dell'assicurato per l'assicurazione "Tutela autonomia" e di 75 anni e 6 mesi per l'assicurazione "Tutela progetti" (A.C.M.A.).</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Generali Italia, per mezzo della medesima agenzia, restituisce al contraente gli importi eventualmente già versati.
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato diminuito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposte sui premi relativi alla/e copertura/e complementare/i • parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto

	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per l'emissione del contratto. <p>Se il premio è già stato investito, viene restituito il controvalore in euro delle quote attribuite cui sono aggiunti i costi applicati, eccetto quelli di emissione, quantificati in proposta di assicurazione e in polizza.</p>
Risoluzione	<p>Se non sono state versate almeno le prime 2 annualità di premio, trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata tutti i premi ricorrenti già versati restano acquisiti da Generali Italia; se al momento dell'interruzione del piano ricorrente sono stati già versati premi unici (iniziale e/o aggiuntivi), il contratto resta in vigore esclusivamente per tale parte.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

GeneraSviluppo MultiPlan è un prodotto d'investimento assicurativo rivolto a clienti retail con un'esigenza di risparmio, un orizzonte temporale almeno medio e un profilo di rischio almeno basso, medio-basso o medio (in base alle gestioni separate e/o fondi interni scelti).

Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età pari o superiore a 18 anni e un'età inferiore a 70 anni e 6 mesi e che, al termine del piano di versamento premi, hanno un'età inferiore a 80 anni e 6 mesi.

Le coperture complementari sono rivolte ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età pari o superiore a 18 anni e un'età

- inferiore a 70 anni e 6 mesi per le coperture "Tutela progetti" e COVID-19
- inferiore a 65 anni e 6 mesi per la copertura "Tutela autonomia".



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni riportate nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per riscatto

Se il riscatto è chiesto dopo che sono state versate interamente le prime 7 annualità, non si applica alcun costo. Se il riscatto è chiesto prima, si applica la penale di riduzione determinata in base alle annualità di premio versate:

Annualità intere versate	2	3	4	5	6	da 7
Penale di riduzione	30%	25%	20%	15%	10%	0%

In caso di riscatto parziale la penale di riduzione si applica alla quota parte riscattata.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Servizio "Cambia fondi"	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	€ 60

Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 19,20%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA

Garanzia

La garanzia opera solo sulla gestione separata. In caso di decesso dell'assicurato è garantita la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei premi investiti in gestione separata, al netto dei costi, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali. In caso di interruzione del versamento dei premi la garanzia opera sui capitali assicurati iniziali ridotti.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della gestione stessa.

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è determinato come segue:

Valore trattenuto	per i premi ricorrenti	1,35%
	per i premi unici	1,50%
	se rendimento della gestione separata $\geq 3,10\%$ e $< 3,20\%$	+ 0,03%
	per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,03%

La misura annua di rivalutazione può essere negativa, ma, per effetto della garanzia sopra descritta, in caso di decesso la prestazione in gestione separata non può essere inferiore ai capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, riproporzionati a seguito di eventuali riscatti parziali.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto o, in caso di decesso, dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

INVESTIMENTI IN FONDI INTERNI

Per le prestazioni espresse in quote di fondi interni, Generali Italia non offre garanzia di capitale o di rendimento minimo. Il contratto comporta quindi rischi finanziari per il contraente legati all'andamento del valore delle quote.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

Riscatti e riduzioni sono previsti per l'assicurazione principale, purché siano versate almeno le prime 2 annualità di premio e l'assicurato sia in vita. Per gli eventuali premi unici il riscatto può essere chiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto e senza applicazione dei costi di riduzione. I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Riscatto totale

L'importo di riscatto totale è pari alla somma del valore in gestione separata e del valore in fondi interni alla data della richiesta, al netto degli eventuali costi (costo amministrativo ed eventuale percentuale di riduzione se il riscatto avviene prima che siano state interamente versate le prime 7 annualità di premio).

Il riscatto totale estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

Riscatto agevolato (Servizio Anticipo)

All'importo di riscatto totale effettuato prima che siano state interamente versate le prime 7 annualità di premio, non sono applicate le penali di riduzione, se il contraente comprova, mediante apposita documentazione, il verificarsi di uno dei seguenti eventi dopo l'entrata in vigore del contratto e comunque non più di 12 mesi prima della richiesta di riscatto:

- grave malattia del contraente o di un suo familiare convivente o dell'assicurato
- cessazione dell'attività lavorativa autonoma o dipendente del contraente
- nascita di un figlio del contraente
- acquisto della prima casa da parte del contraente.

Riscatto parziale

Il contraente può richiedere riscatti parziali. E' possibile riscattare parzialmente la componente a premi ricorrenti solo se l'importo richiesto è superiore alla disponibilità derivante dagli eventuali versamenti a premio unico e solo se il contraente è al corrente con il versamento dei premi.

	<p>L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale. L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000.</p> <p>Riduzione</p> <p>Nel caso di interruzione del versamento dei premi dopo il versamento delle prime 2 annualità di premio e prima del versamento della settima annualità intera, il contratto rimane in vigore e il valore del contratto relativo è ricalcolato applicando alla componente a premi ricorrenti una percentuale di riduzione, descritta nella sezione "Quali costi devo sostenere?" in funzione delle annualità intere già versate.</p> <p>L'interruzione del piano di premi ricorrenti comporta inoltre i seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore del contratto relativo ai premi unici eventualmente versati non viene ridotto ma non è possibile versare ulteriori premi unici aggiuntivi • le coperture complementari sono prive di qualsiasi effetto <p>Riattivazione</p> <p>Entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata, il contraente può riattivare il contratto mediante richiesta scritta, riprendendo a versare i premi ricorrenti previsti dal piano di versamento.</p> <p>La riattivazione del contratto è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previo versamento dei premi arretrati, aumentati per la sola parte da investire in gestione separata del tasso di riattivazione, oppure • se sono già state versate almeno 5 annualità di premio, senza il pagamento dei premi arretrati con il servizio "Stop e riparto". <p>La riattivazione del contratto comporta anche la riattivazione delle coperture complementari; sarà inoltre possibile versare eventuali premi unici aggiuntivi.</p> <p>Per le coperture complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni sui valori di riscatto/riduzione è possibile rivolgersi all'agenzia cui è assegnato il contratto. Per informazioni su tali valori:</p> <p>Generali Italia S.p.A. - Coordinamento Assistenza e Service Center Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma Fax: 06.47224774 E-mail: informazioni.it@generali.com</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.</p> <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto</p> <p>Le somme pagate da Generali Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF • in caso di vita dell'assicurato in forma di capitale (riscatto): sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Generali Italia e la somma dei premi versati dal contraente relativi al pagamento in caso vita. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: <ul style="list-style-type: none"> ○ a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale ○ se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale. • a persona fisica in caso di inabilità dell'assicurato: sono esenti dall'IRPEF. <p>Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento.</p> <p>Tassazione specifica delle coperture complementari: sui premi relativi alle coperture complementari è dovuta un'imposta del 2,5%.</p> <p>Il premio delle coperture complementari dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Le prestazioni pagate da Generali Italia per le coperture complementari corrisposte a persona fisica sono esenti dall'IRPEF e, relativamente a quelle per decesso, dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.</p>

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.